



592 - 1 AGO. 2008 *lu*

OGGETTO: Comune di Gallese (Vt).
Apertura di una cava di ghiaia e sabbia in Località "Felceti"
Art. 17 comma 1 bis L.R. 24 del 06/07/1998.
Autorizzazione Paesistica.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. n. 13 del 16/03/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n°1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTA la L.R. n. 24 del 06/07/1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO l'art. 17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 1 bis prevede "*... In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6,...*" ed al comma 1ter "*L'apertura di nuove cave ai sensi del comma 1 bis è altresì subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela.*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06/09/2002;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale n. 17 del 6 /12/2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n.14 e s.m.i;

VISTO il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n.5 di attuazione dell'art.7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17;

VISTA la nota n. 94313 del 5/07/2005 con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area D - Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, ha trasmesso alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località "Felceti" del territorio del Comune di Gallese (Vt), l'istanza, unitamente agli atti e relativo progetto, presentata dalla Motiv s.n.c. di Umbertini S. e C;




592 - 1 AGO. 2008 *lu*

CONSIDERATO che la cava in argomento riguarda un'area interessata da una passata attività estrattiva svolta agli inizi degli anni 70, probabilmente per la realizzazione della vicina linea ferroviaria e che l'ispettorato Dipartimentale delle Foreste, con nulla osta prot. n. 4029 del 23/06/1970, autorizzò all'epoca una diversa ditta all'apertura della cava, con la condizione di provvedere al rimboschimento al termine dei lavori che furono però interrotti prima del loro termine, lasciando l'area in questione nell'attuale abbandono;

CHE con nota prot. n. 8252 del 22/06/2003, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - nell'ambito della procedura di rilascio del Nulla Osta per il vincolo idrogeologico gravante sull'area, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali e sulla scorta delle verifiche precedentemente eseguite, ha rilevato che il progetto presentato corrispondeva alle prescrizioni precedentemente impartite, risultando, inoltre, l'area di scavo (7258,60 mq.) inferiore a quella assentita (9.400 mq); **CHE** con Determinazione Regionale n.B1463 del 10.05.2004, la direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, ha espresso parere favorevole ai fini idrogeologici per l'apertura della nuova cava a condizione che:

- 1) *siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla osta da parte degli organi competenti;*
- 2) *i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano eseguiti in conformità con gli elaborati progettuali presentati;*
- 3) *al fine di prevenire danni di natura idrogeologica, siano previsti interventi di recupero ambientale tali da poter contrastare la conseguente perdita di stabilità del suolo secondo quanto indicato nella relazione geologica redatta dal Dr. geol. Marcello Bracciani e dal Dr. geol. Bruno Monsignori e secondo quanto indicato nella relazione agronomica a firma del Dr. agron. forest. Corrado Falchetta;*
- 4) *non siano eseguiti lavori di coltivazione o scavi a meno di 20m. di distanza dal ciglio della scarpata presente sul lato ovest dell'area in sponda destra del fosso Felceti;*
- 5) *nelle parti confinanti con le aree boscate dovranno essere lasciate delle fasce di rispetto aventi larghezza di almeno metri dieci;*
- 6) *il recupero della cava, nell'area prevista per la coltivazione, non sia realizzato in un'unica soluzione al termine dell'estrazione del materiale ma sia condotto simultaneamente allo sfruttamento della stessa;*
- 7) *sia utilizzato per il ripristino ambientale esclusivamente il materiale di risulta proveniente dallo scavo stesso;*
- 8) *l'area prevista dalla coltivazione e dal recupero ambientale sia delimitata con termini lapidei costruiti a regola d'arte e numerati progressivamente e disposti lungo i vertici dei confini dell'area a disposizione;*
- 9) *la profondità di estrazione nel sottosuolo rimanga subordinata alla possibilità di effettuare una razionale sistemazione, ma non dovranno avvenire scavi in profondità al di sotto della quota prevista dal progetto e quindi non al di sotto della*





592 - 1 AGO. 2008 *My*

quota di 72,25m. s.l.m.;

- 10) il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti;
- 11) qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero comparire falde acquifere i lavori dovranno essere interrotti e dovrà essere autorizzata una nuova quota di coltivazione;
- 12) qualora durante l'esecuzione dei lavori od in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, la Ditta "Movit s.n.c. di Umbertini Sabrina" e "A.B. Conglomerati Bituminosi s.a.s. di Monelli & c." si dovranno impegnare a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo;
- 13) al fine di evitare franamenti e/o processi erosivi superficiali sia realizzata, anche in fase di coltivazione, una idonea regimazione delle acque meteoriche tramite convogliamento delle stesse in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona evitando fenomeni di scolo improprio o ristagno e che impediscano l'alluvionamento del sito, i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da assecondare e favorire la stabilità del terreno interessato;
- 14) i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano realizzati nel più assoluto rispetto delle leggi vigenti che tutelano il territorio (norme urbanistiche ed edilizie), l'ambiente naturale ed antropico (inquinamento dell'aria, dell'acqua ed acustico), nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. del 5.5.1993 n. 27 in particolare agli art. 38 e 39;

CHE La Direzione Regionale Attività Produttive, Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, con atto n. C1386 del 21/05/2007, ha determinato:

- 1) - Il materiale da estrarre nella cava di sabbia e ghiaia sita in località "Felceti" del territorio del Comune di Gallese (Vt), costituito da inerti (sabbia e ghiaia) utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi, come drenanti per la realizzazione di manti drenanti per opere speciali o dreni per pozzi, filtri, bonifiche etc., viene considerato materiale raro ai sensi per gli effetti delle LL.RR. n. 24/1998 e n. 17/2004, sulla base anche di quanto rappresentato dalla relazione inviata dalla stessa società in data 12 marzo 2007;
- 2) - Il materiale ottenuto dal trattamento degli inerti scavati nella località "Felceti" del Comune di Gallese (Vt), è costituito da sabbie silicee con contenuto in SiO2 superiore al 60%, e, quindi, particolarmente utilizzato nell'industria del calcestruzzo e come drenante per opere speciali, pozzi, filtri e bonifiche.

I materiali così ottenuti rivestono, quindi, interesse economico di carattere pubblico in relazione alle loro particolari utilizzazioni di mercato;

CHE la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area C "Impatto Ambientale e Danno Ambientale", con nota prot. 16637 del 19/06/2002, in fase di verifica sulla procedura di V.I.A. ha comunicato alla società richiedente *che essendo*





592 - 1 AGO. 2008 *My*

trascorsi i termini prescritti dall'art. 10 comma 2 del D.P.R. 12.04.1996, il progetto si intende escluso dalla procedura, a norma del medesimo articolo;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n°42 del 22/01/2004, dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

VISTA la relazione del 04/09/2007 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B4 – ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni nella relazione stessa riportate, in merito al progetto d'apertura di una cava di ghiaia e sabbia nel Comune di Gallese (Vt), in località "Felceti", di proprietà della Movit S.n.c. di Umbertini S. e C., fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico – ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e s.m.i.;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

d **AUTORIZZARE**
di approvare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis L.R. n. 24/1998, per i motivi e con le prescrizioni indicati nella relazione del 04/09/2007 dell'area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A, il progetto d'apertura di una cava di ghiaia e sabbia nel Comune di Gallese (Vt) in Località "Felceti", di proprietà della Movit S.n.c. di Umbertini S. e C., fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico – ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita nuovamente l'autorizzazione di cui al R.D.L. 3267/23 e s.m.i.

Nell'eventualità che i lavori dovessero protrarsi per un periodo superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione, la Ditta esercente, dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 comma 2 del predetto D.Lgs 42 del 22/01/2004, presentando agli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale.





592 - 1 AGO. 2008 *lu*

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, nell'allegato A e nei i seguenti elaborati:

- elab. 1 Elaborato di Progetto;
- elab. 2 Studio d'Impatto Ambientale sul progetto di una cava per il recupero Ambientale di un'area estrattiva abbandonata;
- elab. 3 Relazione Tecnica;
- elab. 4 Documentazione Fotografica;
- elab. 5 Dichiarazione del Progettista;
- elab. 6 Elaborati Grafici;
- elab. 7 Contratto di concessione di area per escavazione;
- elab. 8 Pareri e Determine;
- elab. 9 Attestazione Comunale;

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

IL VICE PRESIDENTE : F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO : F.to Domenico Antonio CUZZUPI



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area 04
Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

Arch. Demetrio Catini

ALLEGATO A

- 4 SET. 2007

Oggetto: Comune di **Gallese** (Vt)

Apertura di una cava di ghiaia e sabbia in località "Felceti"

Art. 17 comma 1 bis L.R. 24 del 06/07/1998.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

ALLEG. alla DELIB. N. 592 *ly*

DEL 1 AGO. 2008

1. Premesso

La presente relazione istruttoria si riferisce alla richiesta d'apertura di una cava di ghiaia e sabbia nel Comune di Gallese, in località "Felceti", di proprietà della Movit S.n.c. di Umbertini S. e C.

La richiesta di ampliamento è stata trasmessa dal Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Attività Produttive – Area D – Ispettorato di Polizia Mineraria, in data 11/07/2005 prot. regionale n°112279. In data 30/03/2007, con nota prot. reg. n°54542 la Movit S.n.c. ha integrato la documentazione progettuale.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante della presente relazione istruttoria:

- Elaborato 1 – Elaborato di Progetto
- Elaborato 2 – Studio d'Impatto Ambientale
- Elaborato 3 – Relazione Tecnica
- Elaborato 4 – Documentazione fotografica
- Elaborato 5 – Dichiarazione del Progettista
- Elaborato 6 – Elaborati Grafici
- Elaborato 7 – Titolo di Proprietà
- Elaborato 8 – Pareri e Determine
- Elaborato 9 – Dichiarazione Comunale

2. Analisi normativa

L'art. 17 della L.R. 24/1998, nel dettare disposizioni in merito agli interventi all'interno delle aree vincolate ai sensi del Titolo III del D.Lgs 42/2004, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Altresì, al comma 1 bis dello stesso articolo, in caso di attività finalizzate all'estrazione di materiale raro localizzate in aree con un basso livello di Tutela, la normativa prevede la possibilità di derogare a detta disposizione rimandando alla Giunta Regionale del Lazio il rilascio dell'autorizzazione, tramite apposita Deliberazione.

L'area dell'intervento ricade all'interno del P.T.P. Ambito Territoriale n°4, in una porzione di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. G del D.Lgs 42/2004, in quanto soggetta a vincolo di rimboschimento e coperta da vegetazione arbustiva.

Per l'intervento in argomento trovano applicazione gli artt. 7, 13, 42 e 43 del P.T.P. Ambito Territoriale n°4. Il primo di questi si riferisce alla tutela delle aree boscate. Il successivo corrisponde all'art. 17 della L.R.24/1998, mentre i rimanenti dettano disposizioni in merito all'opportunità ed alle modalità di redazione dello Studio di Inserimento Paesaggistico. Detto Studio non è presente tra gli elaborati allegati in quanto integrato nella relazione di V.I.A.

(Relazione Istruttoria Movit/FSR) VT/fsr



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

In merito alla tutela della zona boscata va rilevato che l'area in argomento è già stata oggetto di una passata attività estrattiva, che ha lasciato evidenti tracce, ed attualmente sono visibili solo ceppaie, roveti ed arbusti. Inoltre, il Comando della Provincia di Viterbo del Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n°8252 del 22/06/2003, nell'ambito della procedura di rilascio del Nulla Osta per il vincolo idrogeologico gravante sull'area, ha ritenuto necessario ridurre l'area da scavare ad un massimo di 9.400 mt;

Successivamente, con Determinazione Regionale n°B1463 del 18/05/2004, la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, ha espresso parere favorevole ai fini idrogeologici per l'apertura della nuova cava.

La Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, con Det.ne Regionale n°C1386 del 21/05/2007, ha qualificato come raro il materiale da cavare, in quanto la sabbia da estrarre contiene una quantità di silice superiore al 60%.

La Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area C "Impatto Ambientale e Danno Ambientale", con nota prot. 16637 del 19/06/2002, in fase di verifica sulla procedura di V.I.A. ha comunicato alla società richiedente l'esclusione dalla stessa.

In base alla dichiarazione del progettista, l'area interessata dai lavori di ampliamento è individuata nel vigente P.R.G. del Comune di Gallesse in Zona E1 "Agricola Normale" ed in Zona E2 "Agricola Boscata", dove le Norme tecniche di attuazione non vietano espressamente l'esercizio dell'attività estrattiva.

3. Descrizione dell'area

L'area interessata dall'ampliamento si estende per 17.000 mq, interamente compresi nel territorio del Comune di Gallesse. Questa porzione di terreno è individuata all'Agenzia del territorio, al Catasto Terreni dell'Ufficio Provinciale di Viterbo al Foglio 11 part.lla 89 parte. In adeguamento al su richiamato parere del Corpo Forestale dello Stato, i richiedenti hanno provveduto a limitare l'area soggetta ad escavazione a 7.258,60 mq.

Quest'ultima è posta lungo le pendici di un'altura prospiciente il Tevere ed è compresa in una fascia di bosco che separa un pianoro dal sottostante piazzale di un impianto di trasformazione di inerti. Oltre all'attività anzi citata ve ne sono presenti delle altre, con manufatti di notevoli dimensioni, che vanno a compromettere il valore paesaggistico originario dell'area.

4. Descrizione dell'attività

La cava in oggetto riguarda un'area interessata da una passata attività estrattiva svolta agli inizi degli anni '70, probabilmente per la realizzazione della vicina linea ferroviaria. L'ispettorato Dipartimentale delle Foreste, con nulla osta prot. n°4029 del 23/06/1970, autorizzò all'epoca una diversa ditta all'apertura della cava, a condizione di provvedere al rimboschimento al termine dei lavori. Questi furono però interrotti prima del loro termine, lasciando l'area in questione nell'attuale abbandono.

Il Comune di Gallesse, con nota prot. U.T. Comunale n°255 del 13/07/2006, nel rilasciare la dichiarazione urbanistica per il terreno di cui trattasi, ha dichiarato l'inesistenza del vincolo paesaggistico derivante dalla presenza del bosco, in quanto non ha riscontrato i requisiti di cui all'art. 7 comma 3 delle P.T.P. Ambito Territoriale n°4. La scrivente Direzione, sulla base del vincolo di rimboschimento suddetto, contrariamente ha riscontrato l'esistenza del vincolo in questione in forza del comma 2 del citato art.7 di P.T.P.

Il materiale da scavare è pari a 72.000 mc, dei quali 65.000 mc destinati alla commercializzazione, mentre i rimanenti saranno utilizzati per il ripristino ambientale al termine dell'attività. Questa verrà basata su una produzione annua di 24.000 mc, con durata presunta di circa tre anni.

(Relazione Istruttoria Movi/FSR) VT/fsr



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

Il recupero dell'area proposto prevede la sistemazione dell'area di cava con il materiale di risulta non commerciabile, la sistemazione a gradoni delle scarpate ed il raccordo con i terreni adiacenti. In fine l'area verrà piantumata.

5. Conclusioni

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali la relazione di V.I.A., documentano in maniera sufficiente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione boschiva.

Per una migliore salvaguardia dell'area vincolata si rende comunque necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni:

- in considerazione della presenza di aree boscate adiacenti, oltre alla sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici visti, è fatto obbligo di ricostruire la copertura arborea in conformità a dette aree;
- gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
- dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- è fatto divieto di arrecare danni alle alberature presenti nelle aree adiacenti;
- nel caso i lavori dovessero protrarsi per un periodo superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale;
- è fatto divieto in futuro di ampliare la cava nelle aree boscate adiacenti.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del progetto d'apertura di una cava ghiaia e sabbia nel Comune di Gallese, in località "Felceti", di proprietà della Movit S.n.c. di Umbertini S. e C., fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico - ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e smi.

L'ISTRUTTORE
(arch. F. Saverio Riccietelli)

IL DIRIGENTE
(arch. Demetrio Carini)

IL DIRETTORE
(arch. Daniele Scovone)

(Relazione Istruttoria Movit/FSR) VT/fsr

